


STATUTO SOCIALE



ARSI

**Associazione regnanti della Svizzera
Italiana e insubrica**

Art.1 Denominazione

1.1 Sotto la denominazione **Associazione Regnanti della Svizzera Italiana** (A.R.S.I) è costituita un'associazione senza scopo di lucro, in conformità agli art. 60 e seg. del CCS.

1.2 L' ARSI è un'associazione apolitica e aconfessionale.

1.3 Essa ha la sua sede sociale e recapito presso il domicilio del Presidente in carica.

Art. 2 Scopo

L'associazione ha per scopo:

- a) La conservazione della moltitudine dei carnevali della Svizzera Italiana e dell'Insubria.
- b) La divulgazione e promozione di un carnevale basato sul divertimento sano, coinvolgente e responsabile.
- c) La promozione di manifestazioni, eventi e attività di carattere benefico e senza scopo lucro.
- d) L'organizzazione di manifestazioni ed eventi per i propri soci.

Art. 3 Soci

3.1 I soci dell'ARSI si suddividono in:

- a) Soci attivi
- b) Soci sostenitori
- c) Soci onorari

3.2 Sono considerati soci attivi i Regnanti dei carnevali, i Membri di Corte e i membri di Comitato. Essi hanno diritto di voto all'assemblea generale.

3.3 Sono considerati soci sostenitori le persone fisiche che sostengono finanziariamente le attività dell'associazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto all'assemblea generale e/o straordinaria e non sono eleggibili in comitato.

3.4 La qualità di socio onorario può essere conferita dall'assemblea generale a chi ha reso un servizio particolare all'interno dell' ARSI.

I soci onorari non hanno diritto di voto all'assemblea generale e/o straordinaria e non sono eleggibili in comitato, a meno che non siano contemporaneamente soci attivi.

Art. 4 Ammissioni, dimissioni e esclusione

4.1 Si diventa soci dell'associazione tramite il pagamento della tassa sociale definita dall'assemblea generale previo decisione favorevole da parte del comitato. Il termine per il versamento della tassa sociale è fissato al 30 di novembre di ogni anno; fatta salva l'affiliazione di nuovi membri. Con l'affiliazione ogni socio riconosce lo statuto e le deliberazioni degli organi competenti.

4.2 L'affiliazione si estingue in seguito a dimissioni, esclusione o scioglimento dell'ARSI. Le dimissioni devono essere comunicate al comitato per iscritto.

4.3 Chi, dopo il primo richiamo di pagamento, non ha provveduto a versare la tassa sociale entro l'ultimo termine stabilito (31 dicembre) perde la qualità di socio con effetto immediato e senza la necessità di una decisione da parte del comitato e di ratifica da parte dell'assemblea generale.

4.4 L'esclusione dall'ARSI per motivi gravi dev'essere decisa all'unanimità dal comitato, con l'obbligo di intimazione per iscritto all'interessato. La decisione di esclusione deve essere motivata ed esplica effetto sospensivo immediato, riservata la ratifica da parte dell'assemblea generale.

Art. 5 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea generale
2. Il comitato
3. I revisori dei conti

Art.6 L'assemblea generale

6.1 L'assemblea generale è l'organo supremo dell'ARSI ed è composta dai soci aventi diritto di voto.

6.2 Viene convocata dal Comitato una volta all'anno in via ordinaria, di regola in maggio, a mezzo comunicazione scritta (compreso forma elettronica, email, sms) almeno 10 giorni prima. La convocazione deve indicare: il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

6.3 I compiti dell'assemblea generale sono:

- a) Nomina del presidente e degli scrutatori del giorno.
- b) Approvazione dell'ultimo verbale.
- c) Presentazione ed approvazione del rapporto del presidente.
- d) Presentazione del rapporto del cassiere, dei revisori dei conti e relativa approvazione.

- e) Fissazione della tassa sociale annua.
- f) Elezione dei membri del comitato e dei revisori.
- g) Ratifica delle dimissioni dei membri di comitato.
- h) Come pure, in seguito a relative proposte:
 - Deliberazione sulle proposte del comitato e/o dei soci
 - Nomina dei soci onorari
 - Modifica dello statuto
 - Deliberazione sul ricorso presentato da un membro contro la decisione di esclusione presa dal comitato
 - Scioglimento dell'associazione.

6.4 Un'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 1/5 dei soci membri.

6.5 L'assemblea generale, sia in forma ordinaria che straordinaria, delibera alla maggioranza dei presenti.

6.6 Tutti i soci hanno egual diritto di voto, senza possibilità di delegare il proprio voto all'assemblea.

6.7 Il voto viene normalmente espresso per alzata di mano.

Art. 7 Il comitato

7.1 Il comitato è l'organo esecutivo dell'ARSI e rappresenta l'associazione di fronte a terzi.

7.2 Esso è composto da non più di 9 membri.

7.3 Al suo interno vengono scelti un presidente, un vicepresidente, un segretario e un cassiere.

7.4 Il comitato si riunisce dietro convocazione del presidente ogni volta che lo si reputi necessario. Le riunioni del comitato sono dirette dal presidente o dal vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Anche il presidente esprime il suo voto. A parità di voti decide il voto del presidente.

7.5 Il comitato ha in particolare i seguenti compiti:

- Eseguire le decisioni dell'assemblea generale.
- Prendere decisioni su tutto ciò che concerne l'ARSI a condizione che l'oggetto non rientri nelle competenze dell'assemblea generale.
- Preparare le necessarie modifiche statutarie, che dovranno venir sottoposte per approvazione all'assemblea generale.
- Organizzazione di eventi in relazione agli scopi statutari.

7.6 I membri di comitato sono immediatamente rieleggibili.

7.7 Il o i membri di comitato dimissionari rimangono in carica e responsabili della loro funzione fino alla relativa ratifica in seno all'assemblea generale ordinaria.

7.8 Un membro di comitato può essere escluso dallo stesso dopo ripetute assenze ingiustificate (3/4 delle riunioni di comitato).

Art. 8 I revisori dei conti

8.1 I revisori dei conti, ed il sostituto, sono nominati dall'assemblea generale e sono immediatamente rieleggibili.

8.2 A loro spetta la verifica dei conti dell'associazione e sono responsabili della presentazione del rapporto di revisione in seno all'assemblea generale.

Art. 9 Responsabilità verso terzi

9.1 L'associazione acquista diritti e si vincola per i negoziati giuridici fatti in suo nome con la firma collettiva a due del presidente, o vicepresidente, e del cassiere.

9.2 L'associazione risponde verso i terzi esclusivamente con il proprio patrimonio sociale; è pertanto esclusa la responsabilità diretta dei singoli soci.

Art. 10 Scioglimento

10.1 Lo scioglimento dell'ARSI può venir deciso in ogni tempo dall'assemblea generale e con una maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti espressi.

10.2 In caso di scioglimento l'associazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità e a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 11 Diritto suppletorio

Per tutto ciò che non risulta essere contemplato nel presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero sulle associazioni.

Art. 12

12.1 Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente approvato dall'assemblea generale costitutiva del 10 maggio 2007 e tutte le modifiche apportate.

12.2 Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale del 29 maggio 2015 ed entra immediatamente in vigore.

Il presidente

La segretaria

Mauro Trapletti

Michela Marangoni